



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “*Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*” e, in particolare, l’articolo 13-bis, rubricato “*Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*”;

**VISTO** il comma 1 del citato articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha istituito la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito, Commissione);

**VISTO** il comma 8, primo periodo, del succitato articolo 13-bis, il quale dispone che “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione*”;

**VISTO**, altresì, il medesimo comma 8 del citato articolo 13-bis, il quale prevede, ai successivi periodi, che “*Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L’assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2026 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali e sino all’immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; a esso si applica altresì il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,*



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

*un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. (...) In sede di prima applicazione, una delle unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni. (...)*";

**VISTA** la nota n. 2843 del 23 settembre 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dello sport e i giovani ha trasmesso lo schema del presente decreto;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2021, all'istituzione di un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

### **DECRETA**

#### **ART. 1**

##### ***(Istituzione del ruolo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)***

1. In attuazione dell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è istituito il ruolo del personale dipendente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito Commissione.
2. Il ruolo del personale dipendente della Commissione è costituito da diciassette unità di personale, di cui due dirigenti di livello non generale e quindici funzionari di categoria A, come risulta dalle allegate Tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Nell'ambito della dotazione organica complessiva della Commissione, che non può eccedere trenta unità di personale, sono anche previste tredici unità di personale non dirigenziale in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione, di cui cinque funzionari e otto assistenti, come risulta dalla allegata Tabella C, che costituisce parte integrante del presente decreto.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **ART. 2**

### ***(Trattamento giuridico ed economico del personale)***

1. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; a esso si applica altresì il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
3. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

## **ART. 3**

### ***(Reclutamento del personale di ruolo)***

1. Per la copertura delle posizioni di ruolo relative a quindici unità di personale non dirigenziale di categoria A, si provvede mediante pubblico concorso dal 1° gennaio 2026.
2. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Per la copertura delle posizioni di ruolo relative a due unità di personale dirigenziale di livello non generale, si provvede ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, una delle due unità di personale dirigenziale di livello non generale può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario Generale della Commissione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la durata di tale incarico non può essere eccedente, comunque, i cinque anni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
Alfredo Mantovano



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Tabella A

(art. 1, comma 2 – dotazione organica del personale dirigenziale della Commissione)

Profilo	Posti
Dirigente di livello non generale	2

1 A decorrere dal primo gennaio 2026

Tabella B

(art. 1, comma 2 – dotazione organica del personale non dirigenziale della Commissione)

Profilo	Posti
Categoria A	15

2 A decorrere dal primo gennaio 2026

Tabella C

(art. 1, comma 3 - dotazione organica del personale di altre amministrazioni pubbliche)

Profilo	Posti
Categoria A	5
Categoria B	8